

Giudice Delegato: Dott. Elio Bongrazio.

Tribunale Ordinario di Pescara

IL GIUDICE DELEGATO

Letta la nuova proposta di piano del consumatore depositata il 23/09/2021 a seguito delle deduzioni inviate dall'ADER il 30.07.2021 che, con riferimento credito privilegiato dell'Agenzia della Riscossione, quantifica l'importo dovuto dal [REDACTED] in € 2.438,45 e quello dovuto dalla [REDACTED] in € 219,97 e ridetermina l'importo del fabbisogno della procedura in € 25.657,83, di poco superiore a quello indicato nella proposta già esaminata con decreto del 17/09/2021 (€ 25.228,63);

rilevato che per il resto la proposta risulta identica a quella depositata in precedenza; verificato che le somme che i proponenti mettono a disposizione della procedura (€ 30.000,00) è superiore all'attuale fabbisogno;

dispone

che la proposta di piano ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore;

che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati a cura del medesimo professionista sul sito ufficiale del Tribunale di Pescara;

che il professionista incaricato provveda a trascrivere il decreto presso i competenti registri immobiliari;

che il professionista versi agli atti del procedimento la prova della avvenuta comunicazione la proposta di piano all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore;

conferma

l'udienza del 2 novembre 2021 ore 11:30, per la comparizione delle parti e per la discussione della proposta di piano (terzo piano, blocco C, aula n. 7)

Pescara, li 24/09/2021

il Giudice delegato
dott. Elio Bongrazio

TRIBUNALE DI PESCARA
- VOLONTARIA GIURISDIZIONE -
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE AI SENSI
DELL'ART. 7, COMMA 1 e 1 BIS, L. N.3/2012
ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE DI
SOVRAINDEBITAMENTO

I Sigg. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED]
il 20.10.1973 e residente in Via [REDACTED] [REDACTED] (PE),
[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il
[REDACTED] residente in via [REDACTED] [REDACTED] (PE),
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'**Avv. Anna Di Russo** del
Foro di Teramo, C.F.: DRSNNA60M51D708Q, elettivamente domiciliati in
Teramo, Via della Montagnola 8, giusta delega in calce al modulo, assistiti per
la predisposizione del piano del consumatore dal **Dott. Paolo Pompei**,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo
al n.231,

espongono

La situazione debitoria dei sigg.ri [REDACTED] coniugi, è la conseguenza di
lunghi periodi di disoccupazione del sig. [REDACTED] e di altrettanti lunghi periodi
di lavori part time con introiti modesti, in cui gli stessi sono stati costretti a far
uso di ripetuti microcrediti per avere liquidità.

Nell'anno 1996 gli istanti decidono di iniziare una convivenza e richiedono un primo prestito con la [REDACTED] per l'acquisto di alcuni mobili; successivamente si vedevano costretti a richiedere altri piccoli prestiti per affrontare le spese di una famiglia che nel frattempo aumentava (3 figli); prestiti concessi grazie alla sicurezza del lavoro a tempo indeterminato della sig.ra [REDACTED]

Purtroppo la perdita del lavoro del [REDACTED] ha determinato la necessità di chiedere aiuti bancari per sostenere le spese quotidiane, anche perché i coniugi non hanno mai beneficiato dell'aiuto di parenti prossimi.

Non sono proprietari di beni immobili e vivono in locazione. Hanno due autovetture: una acquistata nel 2005 ed un'altra acquistata nel 2020 per necessità, considerato che entrambi svolgono lavori dipendenti che prevedono turni di lavoro e sono, quindi, necessarie due autovetture per raggiungere i luoghi.

Gli istanti hanno meglio rappresentato la loro situazione in sede di incontro con il Gestore, come risulta dal verbale del 28 aprile 2021.

I debiti sussistono con l'Agenzia delle Entrate, già in precedenza un importo era stato rateizzato fino al 2023, con gli Istituti bancari e Finanziarie e con il locatore, con il quale gli istanti sono entrati in contenzioso per problemi di manutenzione dell'appartamento; giudizi di primo e secondo grado che hanno visto soccombere i suddetti, con aggravio di spese legali.

Al momento pende sul conto corrente cointestato ad entrambi e sulla busta paga della sig.ra [REDACTED] una trattenuta del quinto a seguito di atto di pignoramento presso terzi ad istanza del predetto locatore

Altra trattenuta volontaria sussiste sempre sulla busta paga della [REDACTED] a beneficio della società [REDACTED] a seguito di un finanziamento concesso nel 2019.

I coniugi percepiscono complessivamente introiti mensili netti per circa complessivi € 2.000,00 ed hanno una spesa mensile per la sussistenza del nucleo familiare di circa € 1.450,00.

I creditori sono indicati nella tabella contenuta nel modulo e sottotrascritta, nonché nell'elenco allegato tra i documenti.

Nella medesima tabella sono previste, altresì, le percentuali di soddisfo previste per i creditori. Si precisa che il credito [REDACTED] non è assistito da privilegio, neppure per i compensi della fase esecutiva. Secondo l'art. 2755 cc si tratterebbe di un privilegio speciale sul bene oggetto del pignoramento, ma nel pignoramento del debito del terzo verso il proprio debitore, il pagamento determina la confusione del ricavato nel patrimonio dell'accipiens.

Nell'esecuzione concorsuale le spese legali sono poste a carico della massa in base al criterio della utilità generalizzata dell'attività compiuta dalla procedura in favore della massa passiva concorsuale. (cfr. Corte Appello Firenze 27.06.2016). Nel caso

in esame alcuna utilità per la massa è derivata dalla procedura esecutiva posta in essere dal Legale. Per questo motivo la somma è ammessa in chirografo.

Inoltre, avendo il suddetto Legale riscosso, attraverso il pignoramento presso terzi, la somma di € 1.578,76 in acconto sull'intera somma dovuta a titolo di spese legali, ed equivalendo detto importo a circa il 22% dell'intero, allo stesso non è dovuto alcun ulteriore importo, avendo il predetto trattenuto una percentuale superiore a quella che viene offerta in questa sede ai chirografari.

Si precisa, altresì, che nell'ambito dei debiti con l'Erario è presente un debito risalente al 2007 per mancato versamento IVA, quando il [REDACTED] aveva attivato una propria attività di pulizie, cessata l'anno 2010.

Stante l'esiguità dell'importo di detto credito "di impresa", si ritiene di poterlo inserire nel presente piano, proprio per l'esiguità dello stesso rispetto all'ammontare dei debiti personali dei coniugi.

E' stato previsto il pagamento dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate oltre l'anno dall'omologa, atteso che con il versamento dell'importo mensile di € 500,00 nel corso del primo anno si è in grado di provvedere al soddisfo dei crediti in prededuzione.

Si auspica un riscontro positivo da parte dell'Ufficio che aveva già accordato alla sig.ra [REDACTED] una rateizzazione del debito fino al 2023, non senza rammentare che la Corte Suprema ha riconosciuto la possibilità giuridica di prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno

dall'omologazione, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto e, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr. Cass. N. 17834/19, Cass. 20.08.2020 n. 17391)

MERITO CREDITIZIO

Le cause del sovraindebitamento appaiono evidenti dagli accadimenti rappresentati; tuttavia, non può tralasciarsi di effettuare una riflessione sul concorso nel sovraindebitamento delle società di finanziamento per la valutazione del cd. merito creditizio ex art. 124 bis TUB. Numerosi arresti giurisprudenziali riconoscono la sussistenza della meritevolezza del debitore sul presupposto che le banche lo abbiano continuato comunque a finanziare, tenuto conto della regola di cui all'art. 124 bis TUB, citata, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'Istituto di credito. (cfr. Tribunale Napoli 21.10.2020, Trib. Napoli 09 giugno 2021, Trib. Napoli, Sez. III, decreto 21.04.2021, Trib. Rimini, 21.01.2021)

La situazione debitoria dei coniugi era già impegnativa, quando ad esempio la [REDACTED] [REDACTED] ha stipulato un finanziamento di € 15.201,96 o la [REDACTED] un altro finanziamento di € 10.830,00, nonostante l'esistenza di altri prestiti ed è palese che nessuno abbia rispettato l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui o colei che richiede l'accesso al finanziamento.

In tale ottica di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma,

prevede che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

A seguito delle deduzioni inviate dall'ADER il 30.07.2021, è stato modificato l'elenco dei creditori, con riferimento sia alle somme che al privilegio del creditore Agenzia della Riscossione, come di seguito trascritto:

<u>Creditore</u>	Valore nominale	Proposta	Natura	% soddisfo
<u>Creditori Prededucibili</u>				
██████████	3.416,00	3.416,00	prededuazione	100%
██████████	1.268,80	1.015,04	prededuazione	100%
██████████	1.268,80	1.015,04	prededuazione	100%
Totale creditori prededucibili	5.953,60	5.446,08		
<u>Creditori Privilegiati</u>				
████████████████████	2.438,45	2.438,45	Pr. 2752 cc	100%
████████████████████	219,97	219,97	Pr. 2752 cc	100%
██████████	2.866,91	2.866,91	Pr. 2752 bis n. 2) cc	100%
██████████	1.289,07	1.289,07	Pr. 2752 cc	100%
██████████	310,83	310,83	Pr. 2752 cc	100%
██████████	141,99	141,99	Pr. 2752 cc	100%
	-	-	-	
	-	-	-	
Totale creditori privilegiati	7.267,22	7.267,22	-	
<u>Creditori Chirografari</u>				
████████████████████	35.461,99	4.610,06	chirografo	13%
██████████	22.463,00	2.920,19	chirografo	13%
██████████	1.839,00	239,07	chirografo	13%
██████████	967,80	125,81	chirografo	13%
██████████	15.201,96	1.976,25	chirografo	13%
██████████	547,00	71,11	chirografo	13%
██████████	452,00	58,76	chirografo	13%
██████████	832,00	108,16	chirografo	13%
██████████	5.455,62	709,23	chirografo	13%

██████████	10.830,00	1.407,90	chirografo	13%
██████████	1.224,83	159,23	chirografo	13%
██████████	297,22	38,64	chirografo	13%
██████████	17,83	2,32	chirografo	13%
██████████	2.571,31	334,27	chirografo	13%
██████████	1.411,71	183,52	chirografo	13%
██████████	7.250,74	-		0%
Totale creditori chirografari	106.824,01	12.944,53		
TOTALE	120.044,83	25.657,83		
		25.657,83		Totale fabbisogno

* * * * * *

Gli istanti intendono definire la propria situazione debitoria ricorrendo al “piano del consumatore” di cui alla L. n.3/2012; nello specifico si intende proporre la rimessa mensile di **€. 500,00** in favore della procedura per una ragionevole durata di 5 anni (nel rispetto della Legge “Pinto”), mettendo a disposizione dei creditori la somma complessiva di €. 30.000,00.

Intendono altresì proporre al Sig. Giudice Delegato la conservazione delle due autovetture necessarie per le esigenze primarie della famiglia (lavoro, scuola, tempo libero ecc..).

Con l’importo accantonato è previsto il pagamento dei creditori come segue:

- 100% delle spese prededucibili (OCC e professionisti per le spese sorte in funzione della procedura);
- 100% dei creditori privilegiati.
- 13% dei restanti creditori chirografari

Con le percentuali di soddisfo sopra elencate residuerebbe altresì un fondo spese/rischi di €. 4.342,18. Si precisa che detta somma, qualora non utilizzata per imprevisti o utilizzata solo in parte, verrà retrocessa al debitore al termine della procedura.

Tanto premesso e considerato, i **sigg.** [REDACTED]

[REDACTED] come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia, verificata la sussistenza dei requisiti di meritevolezza:

- 1) **dichiarare aperta la procedura di piano del consumatore di cui all'art. 7, comma 1, Legge 3/2012 ;**
- 2) **disporre in via immediata la revoca degli addebiti sullo stipendio della sig.ra [REDACTED] relativi al pignoramento di 1/5 da parte della sig.ra [REDACTED] locataria, nonché alla cessione del V° dello stipendio in favore della società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]**
[REDACTED] atteso che il perdurare di tale debitoria non consente allo stato ai debitori di condurre una vita dignitosa e potrebbe compromettere la fattibilità del piano proposto

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1) provvedimento di nomina del Gestore della Crisi da parte dell'OCC presso

l'Ordine Avvocati Pescara;

- 2) accettazione preventivo compenso;
- 3) elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione;
- 4) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e buste paga;
- 5) buste paga aprile, maggio, giugno 2021 [REDACTED]
- 6) certificazione dello stato di famiglia e di residenza e autodichiarazione composizione nucleo familiare,
- 7) elenco delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare;
- 8) n. 11 bollette utenze
- 9) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi ex art. 9, c. 3 bis, L. 3/2012;
- 10) copia contratto locazione;
- 11) copia atto pignoramento presso terzi
- 12) n. 2 Visure PRA
- 13) contratto finanziamento [REDACTED]
- 14) cronoprogramma **aggiornato con le modifiche apportate al piano.**

Con osservanza.

Teramo, 22 settembre 2021

Avv. Anna Di Russo

